



Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile

## MEMORIA SCRITTA PER AUDIZIONE INFORMALE ALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO

Gentili Senatrici ed Egregi Senatori,

in quanto presidente dell'Associazione Coordinamento Nazionale TFA eletta dagli oltre 3000 soci iscritti che oggi qui rappresento, permettetemi di ricordare i valori che ispirano la nostra associazione.

Il primo fra tutti, quello che da sempre orienta le nostre iniziative, è racchiuso nella parola *aequitas* e trova la sua più perfetta espressione nell'art. 3 della Costituzione italiana. In un momento storico in cui si vive una pericolosa tendenza al ribasso, la nostra associazione chiede che vengano esaltate le peculiarità individuali non solo nel contesto educativo della scuola come in tutta la società civile. Solo facendo leva sulle migliori capacità di ciascuno, tanto nella scuola quanto nella società, si potrà sperare in un nuovo corso. Eccoci dunque al secondo imprescindibile valore che lega i nostri associati: il merito.

Dovrebbe essere noto a tutti qual è stato il percorso che ci ha portato a conseguire l'abilitazione attraverso il Tirocinio Formativo Attivo. Vale a dire una triplice e dura selezione con posti banditi sul fabbisogno, proprio come era stato, a suo tempo, e peraltro con proporzioni tra posti e candidati più favorevoli, per la SSIS. E' questo dunque il ragionevolissimo pretesto che ci fa credere che l'unico, equo riconoscimento per dei professionisti pluriselezionati e formati dallo Stato, sia quello dell'attribuzione del valore concorsuale a questo percorso e al titolo che ne è conseguito. Chiediamo, in parole povere, che si riconosca l'evidenza dei fatti.

Così, purtroppo, non è stato e non è tuttora. A differenza dei nostri cugini e colleghi della SSIS, a noi abilitati TFA è stata di fatto negata la possibilità di entrare a far parte di una graduatoria ad esaurimento che ci avrebbe garantito l'immissione in ruolo. Pur avendo di fatto conseguito la medesima abilitazione, agli abilitati tramite Tirocinio Formativo Attivo hanno potuto (consentiteci le virgolette) "godere" del diritto all'iscrizione nelle II fasce delle Graduatorie d'Istituto, nonché del privilegio, del tutto singolare, di doversi sottoporre ad un ulteriore concorso – pensato, organizzato e gestito molto peggio del corso-concorso che li aveva abilitati.

Tali condizioni, che riteniamo ingiuste ma che abbiamo accettato per rispetto della legalità, sono state comunque disattese dalla realtà dei fatti – visto che, ad esempio, molti abilitati TFA nelle regioni del Sud e del Centro-Sud lavorano soltanto su spezzoni – e successivamente



*Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile*

smentite dalle decisioni dei tribunali amministrativi che hanno sancito l'ammissione dei non abilitati e dei dottori di ricerca alle prove suppletive dell'ultimo Concorso docenti consentendo a questi ultimi anche l'accesso alla II fascia. Per quanto si tratti al momento solo di provvedimenti cautelari, il quadro che si va delineando rende sempre più netta l'impressione di una totale e definitiva svalutazione del titolo abilitante, data la quasi effettiva equiparazione tra abilitati e non abilitati.

Alla luce di tutto questo, non riusciamo a spiegarci perché il governo non abbia ancora deciso di procedere alla stabilizzazione di lavoratori professionisti e qualificati che finora hanno commesso l'unico errore di essersi affidati allo Stato rispettandone leggi e disposizioni. Una misura non solo doverosa ma assolutamente necessaria se consideriamo gli effetti del piano assunzionale del 2015 che, oltre all'immissione in ruolo di categorie meritevoli come gli abilitati SSIS e i vincitori di concorso, ha riconosciuto un contratto a tempo indeterminato a docenti che non avevano neppure un anno di servizio, che non erano mai stati selezionati e che non si erano neanche formati per svolgere in modo consapevole la professione per la quale sono stati immessi in ruolo. In molti casi questi ultimi hanno addirittura abbandonato il posto prima di terminare l'anno di prova.

Si è dunque passati dal concedere eccessive aperture anche nei confronti di chi magari ha scelto la scuola solo per ripiego, ad una assurda chiusura verso chi, invece, ha orientato tutta la propria formazione e il proprio lavoro verso l'insegnamento, al punto da sottoporsi ad infinite selezioni. Un iter che di fatto è stato vanificato da una iniqua e irragionevole disparità di trattamento.

La domanda, a questo punto, sorge quasi spontanea: che valore ha il titolo che abbiamo conseguito? Fino ad oggi, infatti, non ci è sembra che esso abbia ricevuto sufficiente tutela e valorizzazione; né abbiamo, per così dire, il sentore che le soluzioni proposte vadano davvero in questa direzione.



Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile

Consapevoli, tuttavia, della particolare congiuntura in cui ci troviamo, cogliamo volentieri la possibilità che ci avete dato di proporre il nostro punto di vista sulle deleghe alla legge 107/2015 nell'intento di porre delle nuove basi per un dialogo costruttivo con Parlamento e Governo. È questo, dunque, lo spirito con cui veniamo ad esporvi le nostre osservazioni e proposte, che riguarderanno nell'ordine: la delega sulla formazione iniziale e sul reclutamento; la delega sull'inclusione e sul sostegno didattico; la delega umanistica, con particolare riguardo alle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali, e alla formazione degli insegnanti di strumento.

## **DELEGA SULLA FORMAZIONE INIZIALE (Atto del Governo n. 377)**

Cominciamo, dunque, dalla delega sulla formazione iniziale. Prima di entrare nel merito, abbiamo il dovere, nei confronti dei soci che rappresentiamo, di esprimere una volta di più la nostra posizione fortemente critica riguardo all'ultimo concorso. Non si contano, infatti, i casi accertati di docenti ingiustamente penalizzati da una modalità e da criteri di valutazione a dir poco discutibili. Come noto, la prova è consistita in sei domande a risposta aperta e in otto quesiti a risposta multipla in lingua straniera, da svolgere in un tempo record di centocinquanta minuti. L'innovativa modalità *computer based*, non ha previsto tra le funzioni di base quella del salvataggio automatico, comportando così per molti candidati la perdita di quanto scritto e la conseguente bocciatura. Non solo: tra i numerosi disservizi riscontrati, si è avuto anche il caso gravissimo di un accesso da computer remoto, che la nostra associazione ha prontamente denunciato alle autorità competenti.

A peggiorare ulteriormente le cose, è venuta anche la pubblicazione delle griglie dopo il bando e in molti casi addirittura dopo lo scritto. Griglie che, a detta di numerosi pareri competenti, si sono basate su indicatori non adeguati alla tipologia della prova: uno su tutti, quello della cosiddetta *originalità*, con il quale in ambito accademico si valuta la presenza di eventuali riferimenti ad opere di terzi e non, come in questo caso, la presunta *hard skill* di improvvisare una lezione accattivante in diciotto minuti. Eppure, è stata proprio l'applicazione spesso e quasi inevitabilmente arbitraria di questo criterio, da parte inoltre di commissioni mal retribuite e reclutate in extremis, a sancire la bocciatura di molti abilitati TFA.

L'elenco potrebbe andare oltre, ma crediamo che quanto riportato sia sufficiente per giustificare la nostra posizione davanti alla prospettiva che questo scenario debba ripetersi. Con-



Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile

sentiteci di dire che non ci fidiamo; che è arrivato il momento che questo governo faccia ammenda dei suoi errori e si assuma le sue responsabilità nei confronti dei precari più selezionati e qualificati della storia della scuola pubblica.

Ecco perché è necessario che in questa fase di transizione si proceda con lo scorrimento dell'attuale II fascia della Graduatorie di Istituto; non meno essenziale tuttavia è che si faccia riferimento alla tabella titoli dell'ultimo concorso, la quale oltre a valorizzare in modo equo e obiettivo la specificità del nostro percorso abilitante, non considera opportunamente quei titoli di assai dubbia validità che da anni consentono la scalata alle graduatorie.

Sarebbe, inoltre, da considerare l'eventuale possibilità di una prova, che dovrebbe consistere in una valutazione *in itinere* o in un orale incentrato sugli aspetti metodologici e senza voto di sbarramento, la cui incidenza tuttavia nel punteggio finale potrebbe consentire agli abilitati con meno titoli di guadagnare posizioni nella graduatoria finale.

Questa è, a nostro parere, l'unica soluzione in grado non solo di riparare all'ingiustizia subita dagli abilitati TFA, ma anche di mettere ordine nel caos – legislativo, logistico, didattico – creato da quella Buona Scuola che pure si era proposta l'esatto contrario.

E' vero, avevamo annunciato di voler entrare nel merito della delega, e forse ci siamo un po' dilungati; ad ogni modo, prima di muovere a una trattazione più specifica, eravamo tenuti ad esporre le ragioni per cui, al momento, non possiamo accettare né i suoi contenuti né, soprattutto, la logica che li ha motivati.

Il nostro, tuttavia, non è un rifiuto ma piuttosto una richiesta, un invito a quel dialogo che, allo stato attuale, e nonostante i buoni propositi, resta un'aspirazione irrisolta.



### ***Abolizione del secondo anno di tirocinio***

Passiamo, adesso, ad analizzare nello specifico alcune criticità della delega. Alle nostre obiezioni, tuttavia, non faremo mancare delle proposte di eventuali misure correttive.

La prima di queste criticità riguarda l'art.17 sulla cosiddetta fase transitoria, che prevede un ulteriore anno di tirocinio per coloro che non abbiano cumulato 36 mesi di servizio. Ci teniamo a ricordare, se mai ce ne fosse bisogno, che oltre alle prove selettive gli abilitati TFA hanno sostenuto un percorso formativo che, insieme a corsi ed esami universitari, ha previsto l'espletamento di 475 ore di tirocinio diretto e indiretto nelle aule scolastiche e sulla materia di riferimento. Non vediamo, dunque, per quale ragione si debba ulteriormente mortificare l'esperienza del Tirocinio Formativo Attivo, negandole il suo effettivo valore di servizio specifico, valutabile in quanto tale nel computo dei 36 mesi.

### ***Scorrimento idonei entro e oltre il 10%***

I precedenti concorsoni hanno prodotto delle sfilze interminabili di idonei, che per anni sono andati a ingrossare le fila del precariato scolastico, portando in molti casi a situazioni di esubero e di intasamento delle graduatorie: ultimo caso, quello del concorso del 2012. Bisognava mettere ordine, è vero, bisognava porre limiti e regole per normalizzare il sistema. Questi erano almeno gli auspici da cui ha preso avvio la Buona Scuola. Ma era impossibile, tuttavia, cancellare in pochissimo tempo una storia lunga quarant'anni, che ha attraversato due intere generazioni. Così come è stato inaccettabile prendere la più brutale delle scorciatoie, addossando il peso degli errori del passato sulle spalle delle generazioni più giovani.

Di queste scelte noi siamo stati, concedeteci l'espressione, le vittime programmate. Non solo infatti siamo stati costretti ad affrontare un doppio concorso, ma abbiamo sostenuto quello che è stato in assoluto il primo concorso ad avere uno sbarramento degli idonei del 10%, mentre per quelli successivi è previsto un ancor più risicato 5%: numeri che fanno quasi sorridere, sì, ma di rabbia, se pensiamo a cosa è avvenuto fino al recente passato. Senza trascurare il vincolo per i candidati in possesso di doppia abilitazione di scegliere una sola classe di concorso, rinunciando così al diritto acquisito in un'altra.



*Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile*

Le conseguenze di questo sono adesso sotto gli occhi di tutti: non si contano, infatti, le carenze di organico che interessano gli ambiti orizzontali (pensiamo a quello di matematica e fisica) o le classi risultanti da mancati accorpamenti (ad esempio sulle materie di strumento musicale). Verrebbe da pensare, a questo punto, che il legislatore consideri più opportuno impiegare del personale non qualificato per l'educazione degli studenti nella scuola pubblica. Ma preferiamo credere, seppure con qualche perplessità, che ancora non sia così; che ci sia da parte del governo la volontà di tornare sui suoi errori e di aprire davvero uno spazio di riflessione e di confronto. Un primo segnale in tal senso sarebbe l'apertura allo scorrimento degli idonei, soprattutto nei casi in cui la limitazione della scelta sulla classe di concorso ha negato di fatto la possibilità dell'assunzione.

A queste considerazioni, aggiungiamo la richiesta di un inquadramento giuridico degli idonei oltre il 10% del concorso 2016, affinché il merito conseguito venga adeguatamente riconosciuto sia nelle Graduatorie di Istituto che nelle tabelle dei futuri concorsi. Nell'attuale tabella di seconda GI, l'idoneità a una prova concorsuale conferisce soltanto 3 punti, là dove un anno di servizio, magari su uno spezzone di poche ore, vale ben 12 punti. Questa valorizzazione del servizio ai danni del merito ci sembra francamente inaccettabile.

### ***Provincializzazione delle Graduatorie d'Istituto***

In questo periodo di transizione, i docenti abilitati andrebbero tutelati anche in un altro modo, garantendo cioè l'accesso alla professione in modo effettivo e non solo nominale. Come già sottolineato, il legislatore considera infatti l'iscrizione alla II fascia delle G. I. una misura adeguata in tal senso; ma la realtà ci mostra tuttavia che molti docenti selezionati e formati dallo Stato sono tuttora in attesa di un contratto perché si trovano in una provincia dalle graduatorie intasate, da cui magari non sono nelle condizioni di trasferirsi. Per quanto non strettamente implicato con la materia delle deleghe presentate, è nostro interesse impedire questo spreco di risorse e di competenze. Consideriamo pertanto necessaria l'introduzione di due misure che andrebbero a modificare la situazione vigente: la prima è la provincializzazione della Graduatoria di Istituto; la seconda è la possibilità di scelta tra almeno due province, abolendo definitivamente il limite delle venti scuole.



## DELEGA PER L'INCLUSIONE E IL SOSTEGNO (Atto del Governo n. 378)

Alcuni principi che ispirano lo *Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*, riguardo a temi che peraltro hanno alimentato il dibattito che ne ha preceduto la pubblicazione, parrebbero almeno in linea teorica condivisibili. Si pensi, ad esempio, alla necessità di invertire il processo per cui negli anni si è rilevata una crescente tendenza alla delega del progetto di inclusione scolastica ai soli docenti di sostegno o l'urgenza di delineare, secondo le modificate esigenze della scuola di oggi, i livelli essenziali delle prestazioni per l'inclusione medesima e della formulazione di indicatori idonei a valutare la qualità della stessa.

Troviamo però che il testo del decreto non entri sempre nel merito delle questioni in maniera dettagliata, fornendo solamente dichiarazioni di intenti e una certa generalità nella specificazione delle modalità attuative e operative. Inoltre alcuni aspetti cruciali dell'inclusione, su cui la delega interviene apportando modifiche sostanziali alla normativa vigente, destano più di una perplessità, anche in relazione agli intenti e alle motivazioni a cui la scelta di determinate soluzioni pare essere riconducibile.

### ***Continuità didattica***

La continuità didattica costituisce uno dei requisiti essenziali per poter garantire un autentico processo di inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità e predisporre interventi didattico-educativi strutturati ed efficaci, a beneficio dell'intera platea di studenti che popolano gli istituti di ogni ordine e grado.

Leggendo, inoltre, il testo dell'atto n. 378 in filigrana con la L. 107 del 2015, è possibile scorgere e ricostruire un disegno unitario orientato a soddisfare le esigenze di razionalizzazione e di contrazione, in termini di spesa, delle risorse destinate al sostegno didattico, piuttosto che a promuovere l'interesse degli alunni che ne beneficiano.

All'art. 16, comma 1 si ribadisce genericamente che «la continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato». Al comma 2 si legge che «per val-



*Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile*

orizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107». Ai sensi della legge 107 i docenti dell'organico dell'autonomia potranno addirittura essere utilizzati per classi di concorso diverse da quelle in cui sono abilitati; nel caso specifico del sostegno il requisito essenziale viene individuato nel possesso del titolo di specializzazione, a garanzia della valorizzazione della certificata e comprovata competenza dei docenti destinatari di tali incarichi e del diritto dell'alunno con disabilità ad essere affiancato da personale specializzato (L. 104, art. 3, comma 3). Tuttavia auspichiamo che non si dia agio a eventuali richieste di istituire corsi di riconversione per trasferire una parte dei docenti presenti nell'organico dell'autonomia da posto comune a posto di sostegno, eventualità che svilirebbe i percorsi ordinari e selettivi che ad oggi costituiscono il titolo d'accesso all'insegnamento nell'ambito del sostegno. I corsi di specializzazione previsti dal DM 249/2010, oltre a fornire una preparazione specifica e specialistica, richiedono, per potervi accedere, una triplice selezione in ingresso. In seguito al conseguimento del titolo è necessario, secondo il sistema vigente, superare anche una procedura concorsuale distinta da quella disciplinare. All'interno del nuovo sistema di reclutamento delineato nello schema di decreto dedicato, sono ancora contemplate procedure di natura selettiva in ingresso, sebbene siano state ridotte drasticamente di numero.

Relativamente al comma 2 non si comprende inoltre in che senso i docenti dell'organico dell'autonomia potranno svolgere «anche» attività di sostegno didattico; in particolare non è chiaro se semplicemente sarà possibile costituire delle cattedre di natura mista o se le ore di sostegno assegnate dai GIT potranno essere ripartite tra docenti già occupati per un monte ore complessivo di diciotto unità orarie nell'insegnamento della disciplina, ma specializzati anche per le attività di sostegno didattico. La piena attuazione dell'autonomia, con la possibilità di proporre incarichi «anche» nell'ambito del sostegno, contestualmente all'attribuzione della funzione di decidere la quantità e le modalità di assegnazione delle risorse a una struttura che fa capo all'ambito territoriale, inducono a chiedersi se la razionalizzazione delle risorse sia realmente conciliabile con il soddisfacimento delle esigenze degli alunni con disabilità.

Il comma 3 dell'articolo 16 dell'atto n. 378 aggiunge che «ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,





Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile

comma 131, della citata legge n. 107 del 2015». Nella proposta di legge C.2444 depositata in Parlamento il 10 giugno 2014, recante "Norme per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e altri Bisogni educativi speciali", veniva posto in tutta la sua urgenza il problema della continuità come assolutamente prioritario e si ipotizzava di prevedere la stipula di contratti pluriennali per i docenti a tempo determinato, nonché la possibilità, per gli insegnanti a tempo indeterminato, di seguire l'alunno per l'intero ciclo di studi.

Il prolungamento annuale dei contratti previsto invece dalla delega non sembra poter essere la soluzione al problema della mancata continuità didattica, nella misura in cui non è in grado di garantire una continuità per l'intero ciclo di studi di ciascun ordine e grado scolastico. Inoltre il riferimento al comma 131 della L. 107 ci induce a ribadire che il problema della reiterazione dei contratti a tempo determinato, anche per il sostegno, ambito in cui troppo pochi sono i docenti in ruolo, può essere risolto non impedendo di esercitare la propria professione ad insegnanti abilitati e specializzati, a scapito anche della continuità didattica, ma procedendo eventualmente alla loro stabilizzazione.

### ***Una possibile soluzione: l'adeguamento degli organici***

Il DDG.107/2016 ha bandito un concorso pubblico con graduatoria di merito triennale per un totale di 1.023 posti di sostegno per la scuola secondaria di II grado.

Le procedure concorsuali per tale classe di concorso si sono ultimate regolarmente in tutte le regioni.

Nonostante ciò, il contingente dei posti disponibili per l'anno scolastico 2016/2017, pubblicato col DM 669 del 07/09/2016, ha evidenziato l'enorme **disparità tra il numero di posti messi a bando e il numero di posti indicati per le immissioni in ruolo** (si veda la tabella A allegata).

A tale criticità, che danneggia i docenti vincitori della procedura concorsuale che per il presente a.s. sono vincitori senza cattedra ed ancora precari, si aggiunge un altro elemento fondamentale: l'**enorme disparità tra organico di diritto (valido per le immissioni in ruolo) e l'organico di fatto (sul quale vengono assegnate le supplenze annuali)**.

Si rileva come tale discrepanza non permetta di garantire la necessaria continuità didattica agli studenti con disabilità, aspetto fondamentale per una scuola di qualità, inficiando di fatto il loro diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione, dalla Legge 104/92 e dalla Convenzione Onu 2006.



*Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile*

Il problema è assolutamente evidente nel caso dei **docenti vincitori di concorso 2016 per la classe di concorso ADSS, sostegno per la scuola secondaria di secondo grado.**

Alla luce dello stanziamento in legge di stabilità pari a **400 milioni** di euro destinati all'incremento dell'organico di diritto (e che secondo le stime dovrebbe portare ad un totale di **12.000 cattedre in più**), i docenti vincitori di concorso su sostegno non ancora immessi in ruolo chiedono di porre attenzione al **reale fabbisogno sul sostegno adeguando gli organici di diritto** nel limite delle risorse stanziare, destinando una quota ragionevole di tali posti aggiuntivi al sostegno, con priorità per le situazioni in cui i vincitori risultino non ancora assunti.

In tal senso, basti considerare un esempio su tutti: **regione Toscana, 1468 cattedre in organico di fatto per l'a.s. 2016/2017 e 0 posti per le immissioni in ruolo**, nonostante una procedura concorsuale terminata nei tempi previsti e una graduatoria di merito per la classe di concorso ADSS (Sostegno secondaria di II grado) pubblicata in data 6 Settembre 2016, con 86 vincitori e 4 idonei, a fronte di 86 posti banditi.

Analoghe situazioni valgono in tutta Italia, così come evidenziato nella **tabella A, a fronte di ampie disponibilità in organico di fatto, anche a causa dei posti in deroga che, però, in molti casi sono ormai stabili da tempo.**

Solo l'incremento degli organici di diritto sui posti di sostegno può garantire la continuità didattica e la possibilità di progettazione che determinano in maniera cruciale la qualità dell'inclusione.

## **SEPARAZIONE DELLE CARRIERE**

Un'altra questione estremamente rilevante è quella relativa alla separazione delle carriere tra **insegnanti curricolari e docenti di sostegno**. La divaricazione tra i due profili professionali, collocata a monte del percorso triennale di selezione e formazione, viene tracciata in maniera netta e in una certa misura irrevocabile. Infatti, nell'atto n. 377, articolo 7, comma 3 viene disposto che i partecipanti al concorso previsto dal nuovo sistema di reclutamento che dovessero essere presenti sia nelle graduatorie di merito di posto comune sia in quelle del sostegno dovranno optare per una delle due, e le scelte in un senso o nell'altro saranno di fatto come «rinunce definitive alle altre opzioni esercitabili»; trattandosi di graduatorie di merito differenti, sarebbe auspicabile non dover scegliere in maniera definitiva tra le due differenti carriere prima della formazione malgrado siano state superate le prove di entrambe le procedure con-



corsi formativi, o comunque sarebbe preferibile conservare la possibilità di sostenere entrambi i percorsi formativi, capitalizzando le prove superate.

Ad ogni modo, nella misura in cui l'abilitazione non sarà più il requisito necessario per poter accedere a un percorso di specializzazione, il docente di sostegno non sarà più anche e prima, in senso cronologico, un insegnante di una disciplina. Il suo profilo viene di fatto mutilato e le competenze dell'insegnante legate alla preparazione disciplinare vengono del tutto marginalizzate.

Le innovazioni in tal senso presenti nella delega risultano essere del tutto coerenti con i più recenti interventi legislativi in materia di sostegno didattico, in particolare con l'abolizione delle aree disciplinari sancita dalla L. 128/2013, comma 3 bis. Riteniamo, contrariamente a quanto stabilito dalla normativa recente, che soprattutto nei casi in cui i ragazzi con certificazione seguono la programmazione curricolare, la competenza disciplinare degli insegnanti di sostegno sia essenziale per una presa in carico completa ed efficace degli alunni con disabilità.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 245 del 2001 ha stabilito che, nel caso in cui un docente di sostegno abbia competenze non confacenti ai bisogni formativi dell'alunno assegnatogli, perché ad esempio non adeguatamente preparato nelle discipline in cui viene riconosciuta l'esigenza di avvalersi del sostegno didattico, deve essere sollevato dall'incarico. Il pronunciamento ha seguito il ricorso in appello del Miur i giudici hanno argomentato la loro decisione rifacendosi alla normativa vigente, in particolare alla legge n. 521/77, che all'articolo 2 stabilisce che devono essere assicurati «la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti»; alle circolari MIUR n. 1/1988 e n. 226/1988, che disciplinano il raccordo tra le scuole di diverso ordine e grado al fine di favorire un corretto inserimento, integrazione e successo formativo, in osservanza alla nota sentenza n. 215 del 3-8 giugno 1987 della Corte di cassazione, che viene ad emendare la legge 30 marzo 1971, n.118, e che prescrive un obbligo per lo Stato di assicurare, attraverso misure di integrazione e di sostegno, la frequenza anche degli istituti superiori.

Infine non possiamo trascurare come il fenomeno diffuso della delega da parte degli insegnanti curricolari nei confronti dei docenti di sostegno della presa in carico degli alunni con disabilità, non può che essere alimentata da una distinzione tra figure professionali che finisce per essere essa stessa poco inclusiva.



*Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile*

Riteniamo, in conclusione, che si debba optare per scelte orientate a una continuità reale, che sia legata al ciclo di studi dell'alunno e non al destino professionale del docente. Anche il vincolo decennale sul sostegno finirebbe a nostro avviso soltanto per immobilizzare i futuri insegnanti specializzati, precludendo loro la possibilità di esprimere opzioni di scelta legittime relative al proprio destino professionale.

### ***L'istituzione del GIT***

Un aspetto ampiamente problematico della delega sull'inclusione è quello legato alla definizione delle risorse di sostegno. Tale compito non spetterebbe più al GLHO, il Gruppo di lavoro operativo sul singolo allievo, ma verrebbe trasferito a una nuova struttura legata all'ambito territoriale, il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), con la conseguente marginalizzazione della componente scolastica e familiare, che è quella direttamente coinvolta nella presa in carico dell'alunno con disabilità.

Il GIT, sulla base delle indicazioni delle commissioni mediche, effettuerebbe la proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico, cosa che prima invece veniva effettuata in sede di redazione del PEI. Le singole istituzioni scolastiche e le figure di riferimento degli alunni con disabilità perderebbero la centralità loro assegnata dalla L. 104/1992 e si passerebbe, una volta entrato a regime il nuovo sistema, a una gestione dell'assegnazione delle risorse del sostegno didattico verticistica o quantomeno troppo avulsa dal contesto effettivo in cui i ragazzi si trovano ad essere inseriti.

L'introduzione della valutazione diagnostico-funzionale (art. 5), recependo quanto già stabilito dall'Intesa Stato-Regioni del 2008, dovrebbe affidare paradossalmente proprio alla scuola il ruolo di regia nella presa in carico dell'alunno con disabilità, andando a favorire un'integrazione più armonica tra l'approccio educativo e pedagogico e quello clinico e diagnostico. La possibile ricchezza di questa innovazione viene tuttavia perduta nella misura in cui non è la singola istituzione scolastica a gestire i processi e le pratiche inclusive, ma organi di nuova concezione legati all'ambito territoriale, la cui composizione tradirebbe l'assegnazione di un peso e di un potere preponderanti alla figura del Dirigente scolastico. Una struttura legata all'ambito territoriale e costituita per lo più da dirigenti e da due docenti nominati dall'USR opererebbe non a partire dalle esigenze concrete legate ai singoli casi, ma in un'ottica più improntata alla gestione e alla razionalizzazione delle risorse disponibili. Il pericolo concreto è che il GIT, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, possa trovarsi nella possibilità di



negare o assegnare in numero insufficiente le ore di sostegno anche in casi di disabilità di conclamata gravità. È bene ricordare che sulla base dell'art. 3, comma 3 della L. 104 del 1992 «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità»; in tal caso l'alunno ha diritto ad un rapporto uno a uno, cioè all'assegnazione di un numero di ore pari a quello che costituisce l'orario completo di un docente di sostegno (25 ore all'infanzia, 22 alla primaria, 18 alla secondaria).

In definitiva, quello che si chiede su questo punto è che la modifica dell'articolo 15 della L.104/1992 apportata dalla delega sull'inclusione venga revocata, e quanto previsto, in termini di risorse economiche, per la copertura finanziaria ai fini della costituzione dei GIT venga convertito in risorse d'organico.

### ***Valutazione degli alunni con disabilità***

Si rilevano, infine, alcune incongruenze, presumibilmente riconducibili ad un errato assemblaggio delle varie parti del testo, all'interno dell'atto n. 384, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

In buona sostanza nell'art. 12 commi 5 e 7, si fa riferimento, a proposito della valutazione degli alunni con disabilità in sede di esame conclusivo del primo ciclo, alla distinzione tra prove d'esame equipollenti a quelle ordinarie e prove differenziate. Queste ultime, previo rilascio di un attestato di credito formativo, consentirebbero l'accesso alla scuola secondaria di secondo grado, ovvero ai corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Nell'art. 22 comma 3, grado, invece, si sostiene che per gli esami di stato conclusivi della scuola secondaria di secondo è possibile predisporre, per gli studenti con disabilità, una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove – si legge nel testo – hanno valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione, e nel diploma finale non verrebbe fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Nel DPR 122 del 2009, al contrario, all'art. 9, 3 si legge che per gli alunni con disabilità che affrontano gli esami conclusivi del primo ciclo non viene fatta menzione dell'eventuale differenziazione delle prove, mentre per gli studenti che svolgono l'esame di stato alla fine della scuola



Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile

secondaria di secondo grado «sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione» (D.Lgs 297/1994, art. 318).

Abbiamo ragione di credere, pur chiedendo chiarimenti in proposito, che la volontà del legislatore volesse lasciare invariato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione degli alunni con disabilità e che le problematiche rilevate siano imputabili a una semplice svista.

## ALLEGATO – TABELLA A

	POSTI BANDITI A CON- CORSO	POSTI PER IMMISSIONI IN RUOLO 2016 - 2017
Abruzzo	21	0
Basilicata	9	0
Calabria	31	1
Campania	105	1
Emilia Romagna	64	0
Friuli Venezia Giulia	25	20
Lazio	149	0
Liguria	36	0
Lombardia	154	270
Marche	14	0
Molise	2	0
Piemonte	81	246
Puglia	67	0
Sardegna	21	39
Sicilia	62	1
Toscana	86	0
Umbria	10	0
Veneto	86	0



Associazione a carattere culturale senza scopo di lucro denominata C.N.T. "Coordinamento Nazionale TFA",  
ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile

## **DELEGA "PROMOZIONE DELL'ARTE E DELLA CULTURA UMANISTICA"**

**(Atto del Governo n. 382)**

Il Coordinamento Nazionale TFA ha compiuto una attenta disamina dello schema di decreto n. 382 sulla Promozione dell'Arte e della Cultura Umanistica.

Pur accogliendone in pieno le finalità, ci sentiamo tuttavia in dovere di porre alcuni rilievi sulle questioni del riordino delle Scuole Medie a Indirizzo musicale e dei Licei Musicali.

### ***Scuole medie a indirizzo musicale***

È di recente notizia che la Provincia Autonoma di Trento ha approvato l'apertura di nuove sezioni a Indirizzo Musicale in tutti gli Istituti Comprensivi, riconoscendo le funzioni formative della pratica musicale. Esse si esplicano soprattutto nei laboratori di musica d'insieme e nell'orchestra, comportando benefici in termini di sviluppo cognitivo per tutti gli alunni e della più completa inclusione sociale dei soggetti in condizione svantaggiose.

Tuttavia, nel territorio nazionale non vi è una omogenea diffusione delle sezioni a Indirizzo Musicale, mentre mancano del tutto coperture specifiche per progetti corali e per la diffusione della pratica strumentale nella scuola Primaria.

I fondi previsti dal presente schema di decreto, circa 2 milioni di euro annui, sono destinati principalmente alla costituzione di Reti di scuole, le quali, non dovendo generare ulteriore aggravio per lo stato, si avvarranno di personale esterno o individuato dagli enti locali, e non dunque del supporto di docenti formati e selezionati per quel ruolo.

Peraltro, l'articolo che stabilisce che *il 5% dei posti del potenziamento è finalizzato alla promozione dei temi della creatività*, così formulato, non comporta praticamente alcuna miglioria.

Chiediamo pertanto l'impegno del Governo e del Parlamento a una graduale diffusione delle scuole a indirizzo musicale in tutti gli istituti comprensivi del Paese. Si tratta di un'operazione che comporta un costo non rilevante in termini di personale ma conferisce risultati immediati in termini di successo formativo e di apprezzamento da parte delle famiglie.



## **Licei Musicali**

Per quanto sia certamente condivisibile l'aspirazione a razionalizzare la presenza dei Licei Musicali sul territorio, il limite di tre cattedre per strumento in ciascun liceo risulta eccessivo: ogni territorio del nostro Paese si caratterizza per una tradizione musicale in cui si osserva la prevalenza di alcuni strumenti (o famiglie di strumenti) su altri. Si potrebbe, ad esempio fare riferimento alla tradizione bandistica delle zone appenniniche o alla scuola pianistica napoletana che ha avuto, per un periodo, fama internazionale. Tali peculiarità dovrebbero essere difese, promosse e incentivate, e non soffocate.

Si propone, quindi, di indicizzare il numero di cattedre rispetto alla popolazione scolastica di riferimento e, in ogni caso, di consentire il superamento del limite proposto in presenza di più corsi quinquennali all'interno dello stesso istituto.

Passiamo, in ultima analisi, a trattare del reclutamento del personale dei Licei Musicali, per cui auspichiamo un utilizzo di docenti altamente qualificati, in analogia con i corsi TFA di strumento (che ricordiamo sono stati corsi triennali in linea con il nuovo schema di reclutamento). I licei musicali nascono infatti come raccordo tra la formazione di base e quella Accademica, acquisendo pertanto una funzione "professionalizzante".

Pertanto, chiediamo che venga definita già all'interno del testo in esame la natura dei corsi propedeutici dei Conservatori, limitandone la durata ad un solo anno e prevedendo tavoli istituzionali di raccordo con i suddetti Licei al fine di non creare inutili doppioni nell'offerta formativa musicale dei vari territori.

\*\*\*

A conclusione di questo discorso in cui abbiamo provato a mettere sul piatto la nostra passione e le nostre competenze, cercando di affrontare con chiarezza ed esaustività le molte questioni che ci interessano, vogliamo rinnovare al Parlamento e al Governo il nostro invito a fornire un contributo attivo nell'opera di riforma e di normalizzazione del sistema scolastico. Ci teniamo, tuttavia, a ribadire che non abbiamo alcuna intenzione di essere le vittime degli errori e delle colpe di chi ci ha preceduto.